Ordinanza n. **255** del **01.04.2021** Pagina volume N. Ver. 9.0



COMUNE DI PERUGIA

SETTORE

STRUTTURA ORGANIZZATIVA SICUREZZA

UNITÀ OPERATIVA

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

ORDINANZA

N. **255** DEL **01.04.2021**

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19 DA ADOTTARE FINO AL 30.04.2021 LUNGO L'ITINERARIO EUROPEO DELLA E45.

IL SINDACO

Premesso che:

- nel Paese è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione dell'epidemia infettiva da Coronavirus denominata Covid-19, per la quale il Governo Italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale, termine più volte prorogato con vari provvedimenti normativi, ultimo dei quali il D.L. 14.01.2021 n. 2, che ne ha fissato il termine al 30.04.2021;
- il D.L. n. 33 del 16.05.2020, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, prevede il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;
- il D.P.C.M. 02.03.2021 ha fissato le misure da adottare, per il contenimento della pandemia, nelle aree del territorio nazionale distinte per colore "bianche" "gialle" "arancioni"- "rosse", in base alla gravità della situazione sanitaria ed al livello di rischio, per le quali, ad esclusione della "zona bianca", è previsto fra l'altro il divieto di spostamento dalle 22.00 alle 05.00, salvo particolari esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute;
 - con ordinanza n. 25 del 19.03.2021 la Regione Umbria ha stabilito, fino al 06.04.2021, misure di contenimento del contagio da Covid 19, più restrittive rispetto a quelle previste per la cosiddetta "zona arancione", secondo il principio della massima precauzione, anche al fine di mitigare la pressione sulle strutture

Ordinanza n. **255** del **01.04.2021** Pagina volume N. Ver. 9.0

sanitarie;

Evidenziato che: il D.P.C.M. 02.03.2021 in deroga ai divieti imposti, all'art. 37 "Attività dei servizi di ristorazione", al comma 3 prevede che: "Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro";

Preso atto che con nota prot. 2021/64207 del 31.03.2021 il Questore di Perugia ha chiesto all'Amministrazione Comunale di vagliare l'opportunità di emanare provvedimenti restrittivi a carico degli esercizi posti lungo l'itinerario europeo della E45, attualmente autorizzati in deroga (art. 37 comma 3 D.P.C.M. 02.03.2021), stante anche l'approssimarsi delle festività pasquali durate le quali saranno ripristinate le limitazioni connesse alla zona rossa, come previsto da D.P.C.M., quali:

- limitazione della vendita, anche per asporto delle bevande alcoliche;
- divieto di consumo delle menzionate bevande nei pressi dei citati locali (ad es. parcheggi/aree pubbliche);

Rilevato che le limitazioni imposte alle attività di ristorazione (bar – ristoranti) dalla normativa vigente hanno fatto registrare un aumento di presenze con situazioni di assembramento, presso le attività ubicate lungo la strada extraurbana principale E45, escluse dalle predette limitazioni, come emerge anche:

- dalla citata nota della Questura di Perugia;
- dalla cronaca locale di alcune testate giornalistiche che evidenziano fenomeni della cosiddetta movida che "impazzano lungo la superstrada";
- dalle segnalazioni di operatori del settore, che evidenziano lo spostamento dei propri clienti nei locali posti lungo le quattro corsie per il famoso aperitivo cosiddetto "Happy Hour";

Tenuto conto che:

- la deroga di cui all'art. 37 comma 3 del D.P.C.M. 02.03.2021, ha lo scopo di offrire un punto di ristoro ai viaggiatori assicurando in tal modo un servizio di pubblica utilità anche al settore dell'autotrasporto;
- le bevande alcoliche non sono essenziali ai fini del ristoro, tantopiù per chi si mette alla guida di veicoli;

Considerato che con la stagione primaverile e il desiderio di socialità diffuso tra le persone di ogni fascia di età, è prevedibile che la movida presso le predette attività della E45 assuma caratteri ancor più rilevanti con conseguenti potenziali aumenti di contagi da coronavirus, fino a quando non verranno rimossi i limiti attualmente vigenti per la generalità dei bar e ristoranti;

Ritenute, le ragioni di pubblico interesse per imporre limitazioni alla vendita/somministrazione di bevande alcoliche presso le attività poste lungo l'itinerario europeo della E45, ricadenti nel territorio del Comune di Perugia, nonché il divieto di consumo delle menzionate bevande nei pressi dei citati locali (ad es. parcheggi/aree pubbliche) dalle ore 18.00 alle ore 22.00 a far data dal 02.04.2021 al 30.04.2021;

Informato preventivamente il Sig. Prefetto;

Dato atto che stante l'urgenza non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

Ordinanza n. **255** del **01.04.2021** Pagina volume N. Ver. 9.0

Visto l'art. 50 del Dlgs 267/00, che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, volti a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 3 comma 3 del D.L. 19.03.2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35; Per quanto sopra

ORDINA

a far data dal 02.04.2021 e fino al 30.04.2021, dalle ore 18.00 alle ore 22.00:

- alle attività poste lungo l'itinerario europeo della E45, ricadenti nel territorio del Comune di Perugia il divieto di vendita/somministrazione di bevande alcoliche;
- agli avventori delle predette attività il divieto di consumo delle menzionate bevande nei pressi dei citati locali (ad es. parcheggi/aree pubbliche)

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Il provvedimento in oggetto, immediatamente esecutivo, è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Perugia e diffuso attraverso gli organi di stampa e il sito istituzionale dell'Ente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

ANDREA ROMIZI

Si notifichi a:

- Prefettura di Perugia protocollo.prefpg@pec.interno.it
- Regione Umbria regione.giunta@postacert.umbria.it
- Usl Umbria 1 <u>aslumbria1@postacert.umbria.it</u>

DATI RIEPILOGATIVI	
Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	